

Umbria

Delibera della Giunta Regionale 3 luglio 2002, n. 883

Publicata nel B.U. Umbria 31 luglio 2002, n. 33.

La Giunta regionale

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale sanità e servizi sociali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di servizio/dirigente in posizione individuale competente, ai sensi dell'art. 21 commi 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la *legge regionale 22 aprile 1997, n. 15* e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

Delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prorogare di un anno, **dal 15 luglio 2002**, la sospensione delle procedure di rinnovo dei libretti di idoneità sanitaria (art. 14 della *L. n. 283/1962* e relativo regolamento di esecuzione), prevista al punto 5) della Delib.G.R. n. 758/2000, salvo esplicita richiesta degli interessati;

3) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Delib.G.R. 13 luglio 2000, n. 758 - Ulteriore proroga sospensione procedure rinnovo libretti idoneità sanitaria.**

Nel mese di luglio 2000, la Regione dell'Umbria approvava la Delib.G.R. n. 758/2000 «Linee di indirizzo vincolanti, anche in applicazione del *decreto legislativo n. 155/1997*, riguardanti il superamento del libretto di idoneità sanitaria», in cui si indirizzavano, tra l'altro, le ASL a sospendere, a favore di impegni a sostegno della formazione del personale alimentarista, le procedure di rinnovo dei libretti di idoneità sanitaria, di cui all'art. 14 della *L. n. 283/1962* e agli artt. 37 e 39 del *D.P.R. n. 327/1980*. Era ovviamente fatto salvo il rinnovo di tale libretto su richiesta dell'interessato, prevedendo attività lavorative esercitate anche a livello extraregionale.

A tal fine era stato costituito uno specifico Gruppo di lavoro permanente, formato da rappresentanti delle ASL, servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione, coordinato dalla dott.ssa Maria Rita Manfroni, della ASL n. 2.

La risoluzione dell'O.M.S. n. 785/1989 già dal 1989 aveva evidenziato i limiti degli accertamenti dell'idoneità sanitaria degli alimentaristi, così come previsti dalla *L. n. 283/1960* e dal *D.P.R. n. 327/1980*, ai fini della sicurezza alimentare, ritenendo invece efficaci altre misure, quali la sorveglianza sulle epidemie di origine alimentare, l'applicazione del sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo nonché l'educazione e la formazione degli addetti all'industria alimentare. Tali linee dell'ordinanza ministeriale sono state successivamente confermate dal *D.Lgs. n. 155/1997*, che, al capitolo X dell'allegato, dispone che «I responsabili dell'industria alimentare devono assicurare che gli addetti siano controllati e che abbiano ricevuto un addestramento, o una formazione, in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività», confermando il valore fondamentale proprio della formazione degli alimentaristi, come arma strategica nella prevenzione delle malattie di origine alimentare.

Il documento elaborato dal Gruppo di lavoro permanente era stato sottoposto all'attenzione delle Organizzazioni di categoria interessate, che hanno espresso il loro consenso unanime, nonché all'approvazione della I Sezione del Consiglio tecnico regionale per la sanità (che lo ha approvato nella seduta del 22 febbraio 2002). Analogo parere favorevole era stato anche espresso dalla Sezione Regione Umbria del Consiglio direttivo S.I.T.I. (Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica).

L'anno successivo la legge finanziaria 2001 (23 dicembre 2000, n. 388 - punto 14 dell'art. 92) aboliva, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l'obbligatorietà del libretto di idoneità sanitaria per alcune categorie di addetti alla manipolazione di alimenti (personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni di carattere religioso, benefico o politico).

La Regione dell'Umbria con *Delib.G.R. 14 marzo 2001, n. 246* «Linee guida per la educazione e formazione del personale addetto alle attività proprie dell'industria alimentare ai sensi del *D.Lgs. n. 155/1997*. Cap X, della *Delib.G.R. n. 3624/1998* e della *Delib.G.R. n. 758/2000*» forniva indicazioni per l'accreditamento dei corsi di formazione destinati al personale alimentarista e per il controllo ufficiale della formazione, alla luce dei principi e dei criteri individuati dalla *Delib.G.R. n. 758/2000*.

Alla luce di quanto sopra, visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Gruppo di lavoro permanente, si prorogava di un anno la sospensione delle procedure di rinnovo dei libretti di idoneità sanitaria previsti dall'art. 14 della *L. n. 283/1962* e dal relativo regolamento esecutivo, con la Det. 30 maggio 2001, n. 566 «Delib.G.R. 13 luglio 2000, n. 758 - Proroga sospensione procedure rinnovo libretti di idoneità sanitaria».

Il 23 maggio 2002, nell'ambito del Coordinamento tecnico interregionale - Gruppo prevenzione, si è riunito a Roma il sottogruppo Sicurezza alimentare (a cui ha partecipato la dott.ssa Isabella Cives del Servizio V - Prevenzione e sanità pubblica in rappresentanza della Regione dell'Umbria, Direzione regionale sanità e servizi sociali). In tale sede è stata, tra l'altro, affrontata la problematica legata al rilascio ed al rinnovo dei libretti di idoneità sanitaria.

Alla luce della già citata risoluzione n. 785/89 dell'ordinanza ministeriale, del parere del Consiglio superiore di sanità - Sezione IV circa l'inadeguatezza del libretto di idoneità sanitaria per la tutela della salubrità dei prodotti alimentari e sulla opportunità che venga, invece, incentivato il percorso di educazione e di formazione del personale alimentarista, nonché della nota del direttore dell'Istituto superiore di sanità del 10 aprile 2001, prot. n. 105/9979/0502, con la quale si dividevano le valutazioni tendenti all'abolizione dell'obbligo di controllo sanitario per addetti alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, i rappresentanti delle Regioni hanno concordato di sottoporre alla Conferenza dei Presidenti la problematica. In tale senso all'unanimità è stata data l'indicazione che venga nuovamente e formalmente presentata al Ministero della salute la proposta di abolire l'obbligo del rilascio e del rinnovo del libretto sanitario, attraverso l'abrogazione delle norme che lo hanno istituito e disciplinato (art. 14 della *L. n. 283/1962* e art. 34, 37, 38, 39, 40, 41 del *D.P.R. n. 327/1980*), riconducendo le attività di prevenzione sia alla formazione e all'aggiornamento degli addetti che alle attività previste dal *D.Lgs. n. 155/1997*, in materia di autocontrollo e di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo, secondo il principio dell'HACCP.

In questi giorni, infine, il presidente della Sezione Umbria della S.I.T.I. (Società Italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica) prof. Lamberto Briziarelli, esprimeva, con nota indirizzata all'Assessore alla sanità Maurizio Rosi, il proprio parere negativo all'eventuale mantenimento del libretto di idoneità sanitaria, o di altro analogo «documento sanitario».

Alla luce di quanto sopra, nonché dell'accordo unanimemente raggiunto dopo ampie ed approfondite discussioni, nel corso della riunione che si è tenuta il 12 giugno u.s. presso la Direzione regionale sanità e servizi sociali, (coordinata dal dott. Gonario Guaitini, responsabile del Servizio V - Prevenzione e sanità pubblica e dalla dott.ssa Isabella Cives, a cui hanno partecipato le Organizzazioni delle categorie interessate, le Organizzazioni sindacali e la dott.ssa Maria Rita Manfroni della ASL n. 2), ritenendo valide le misure di prevenzione per la trasmissione di agenti patogeni dagli alimentaristi ai consumatori, adottate ad oggi in Umbria, confortati altresì dalla favorevole situazione epidemiologica, si reputa opportuno proporre alla Giunta regionale la ulteriore proroga di un anno della sospensione delle procedure di rinnovo dei libretti di idoneità sanitaria (art. 14 della *L. n. 283/1962* e relativo regolamento di esecuzione), prevista al punto 5) della Delib.G.R. n. 758/2000, salvo esplicita richiesta degli interessati.